

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 3804

Abolizione dell'obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari:

profili civilistici e probatori

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 19 marzo 2002

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 10 maggio 2002

1. Premessa

La legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante *"Misure per il rilancio dell'economia"*, all'art. 8, ha disposto l'abrogazione dell'obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, intervenendo direttamente sul testo dell'art. 2215 cod. civ., il quale risulta, oggi, del seguente tenore: *"Modalità di tenuta delle scritture contabili"*.

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione" **(1)**.

Il testo originario dell'art. 2215, che era rubricato come *Libro giornale e libro degli inventari*, così disponeva: "Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono".

La norma, dunque, abroga espressamente, sia per il libro giornale, che per quello degli inventari, l'obbligo di vidimazione iniziale, mentre viene confermato, in-

vece, così come già previsto dalla precedente formulazione del codice civile, l'obbligo di numerazione.

La normativa precedente prescriveva, infatti, per il libro giornale e per il libro degli inventari l'osservanza di determinate formalità estrinseche prima dell'uso: la numerazione progressiva di ogni pagina, la bollatura di ogni foglio e l'indicazione nell'ultima pagina del numero di fogli che compongono il libro ad opera dell'ufficio del registro delle imprese o di un notaio.

Dalla lettera della disposizione sembra che la bollatura sia alternativa rispetto alla vidimazione e l'imprenditore verrebbe sollevato sia dall'una, che dall'altra. In realtà la vidimazione iniziale è un procedimento complesso che consta sia della numerazione del libro, che della successiva bollatura. Quest'ultima, quindi, non è alternativa, ma rappresenta un momento della vidimazione. Ciò è comprensibile anche dal titolo dell'articolo in commento che viene riportato qui di seguito: *"Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori"*. Nel titolo della norma non si accenna neppure alla vidimazione in quanto la numerazione e la bollatura dei libri sono momenti propedeutici alla stessa **(2)**.

Si tratta di una disposizione che dà luogo a diverse incertezze: è bene chiarire, infatti, che la vidimazione e la bollatura cui fa riferimento il primo comma, vengono appositamente disciplinate nelle modalità ("devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali") e che: *a)* non si applicano al libro giornale ed al libro degli inventari, per i quali opera l'esenzione stabilita dal comma 2; *b)* per gli altri libri contabili (es. libro mastro, libro cassa, libro magazzino, libro delle scadenze cambiarie, ecc.) tali formalità valgono solo per le ipotesi in cui leggi speciali ne prevedano l'obbligo.

La precisazione è necessaria giacché potrebbe creare equivoci rispetto a quanto disposto dall'art. 2218, il quale stabilisce che l'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti.

Il rapporto fra il primo comma dell'art. 2215 nuovo testo e la disposizione da ultimo citata dovrebbe esser il seguente: gli altri libri contabili debbono esser vidimati e bollati secondo le cennate modalità laddove la legge ne preveda l'obbligo di vidimazione e bollatura (art. 2215); ove l'obbligo non vi sia, l'imprenditore può discrezionalmente provvedervi. In tal caso la finalità della vidimazione e della bollatura, e dunque la regolarità estrinseca dei libri stessi, potrebbe rilevare ai fini dell'efficacia probatoria di tali scritture a favore dell'imprenditore, prevista dall'art. 2710 cod. civ., o ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c. **(3)**.

V'è da chiedersi, a questo punto, se, oltre che sull'art. 2215 cod. civ. – specifico oggetto di intervento - le novità introdotte dall'art. 8 della legge 383/2001 vengano ad incidere anche su altre disposizioni, ed in particolare sull'art. 2710 cod. civ.

e sull'art. 634 c.p.c..

L'art. 2710 – (*Efficacia probatoria tra imprenditori*) – stabilisce che “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”.

Identico riferimento a bollatura e vidimazione è contenuto anche nell'art. 634 del codice di rito (*Prova scritta*), il quale, nell'ambito del procedimento d'ingiunzione, nel disciplinare i titoli necessari per il rilascio del decreto ingiuntivo, così dispone: “Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, *purché bollate e vidimate nelle forme di legge* e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture” (4).

L'art. 634 c.p.c. prevede dunque, come condizione per l'esser prova scritta idonea, ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo, la bollatura e la vidimazione nonché la regolare tenuta delle scritture contabili da cui vengono estrapolati gli estratti autentici.

Si pone pertanto il problema del coordinamento delle due norme citate – entrambe richiedenti i tre requisiti della bollatura, della vidimazione e della regolare tenuta - con l'art. 8 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, il quale, come si è visto, interviene sull'art. 2215 cod. civ., abrogando l'obbligo di vidimazione e bollatura per il libro giornale ed il libro degli inventari.

2. Le possibili letture dell'intervento legislativo

Ad avviso di chi scrive sono astrattamente possibili tre ricostruzioni.

a) Secondo una prima, possibile, interpretazione, il venir meno dei due requisiti della bollatura e della vidimazione importerebbe il venir meno anche dell'efficacia probatoria dei libri contabili: gli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c. non sarebbero stati – tacitamente e parzialmente – abrogati. Solo che, non sussistendo più (*rectius*: non essendo più possibile ottemperare ai) requisiti della bollatura e della vidimazione dei libri contabili, verrebbe meno l'efficacia probatoria degli stessi;

b) All'opposto, il venire meno dell'obbligo della bollatura e della vidimazione non inciderebbe sulla efficacia probatoria dei libri contabili, la quale efficacia, in for-

za dell'intervento normativo, non sarebbe più subordinata ai requisiti della bollatura e della vidimazione, ma solo a quello della regolare tenuta. Sicché vi sarebbe stata una implicita e parziale abrogazione degli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c. nella parte in cui ancora prevedono i suddetti requisiti;

c) Ad una soluzione, per così dire, intermedia, si perviene, invece, distinguendo i due profili della *regolare tenuta dei libri contabili* e della loro *efficacia probatoria*:

- per quanto attiene al primo aspetto, della regolare tenuta, non sarebbero più necessarie la vidimazione e la bollatura del libro giornale e del libro degli inventari, secondo quanto dispone il nuovo testo dell'art. 2215 cod. civ., fermo restando, per gli altri libri, la necessità della bollatura e della vidimazione ove espressamente richiesta da leggi speciali;

- per ciò che concerne, invece, il profilo dell'efficacia probatoria, sarebbe sempre necessaria, secondo quanto disposto dagli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c., tanto la bollatura quanto la vidimazione: in sostanza, andrebbe esclusa, secondo quest'ultima ricostruzione, una sia pur parziale e tacita abrogazione delle disposizioni da ultimo citate e i due requisiti della bollatura e della vidimazione continuerebbero ad avere rilevanza anche se esclusivamente sotto il profilo probatorio che gli è proprio.

3. Soluzione prospettata e motivazioni.

Le soluzioni profilate *sub a)* e *sub b)* appaiono entrambe criticabili in diversi punti.

La prima delle soluzioni prospettate appare francamente insostenibile, sia sotto il profilo della *ratio legis* – poiché è ben difficile immaginare nell'ambito di un provvedimento volto a semplificare e ad agevolare l'attività di impresa che il legislatore abbia inteso e quindi potuto sopprimere la possibilità di ricorso a strumenti probatori e processuali di sicura semplificazione e agevolazione per la gestione del contenzioso dell'imprenditore – sia sotto il profilo sistematico giacché vidimazione e bollatura, lungi dall'esser stati espunte dal nostro ordinamento, continuano a sussistere, giusto il disposto dell'art. 2218 cod. civ., almeno come adempimenti facoltativi. Senza considerare poi il dato letterale delle disposizioni in questione, elemento sul quale si tornerà a breve.

Si potrebbe invece essere indotti ad aderire alla seconda interpretazione sulla base di una lettura, invero piuttosto superficiale, delle norme in esame che prevedono, come condizione per l'esser prova scritta idonea, la bollatura e la vidimazione nonché la regolare tenuta delle scritture contabili da cui vengono estrapolati gli estratti autentici: norme che quindi andrebbero ricostruite senza il riferimento alla

vidimazione e alla bollatura, in quanto la stessa è stata soppressa, ma solo alla regolare tenuta dei libri medesimi.

A questa interpretazione potrebbe condurre lo stesso tenore dell'art. 634 del codice di rito, laddove espressamente si richiama il rispetto delle norme di legge per la bollatura e la vidimazione: se l'ordinamento non prevede più la vidimazione né la bollatura, residuerebbe solo l'altro elemento della regolarità nella tenuta.

Non solo, perché nell'art. 634 v'è anche il riferimento espresso agli artt. 2214 e ss. cod. civ., e, dunque, all'art. 2215 che è appunto la norma che risulta oggi modificata dalla legge 383/2001.

Ricordiamo come nel testo originario, l'art. 2215 cod. civ. stabiliva che "il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali". Attualmente dalla norma dovrebbe ritenersi espunto ogni riferimento a bollatura e vidimazione, sicché l'unico requisito richiesto ai fini dell'efficacia probatoria di cui all'art. 634 sarebbe quello della regolare tenuta dei libri.

Analogamente è a dirsi per ciò che concerne l'art. 2710 cod. civ.: anche qui, le novità introdotte dalla legge 383 dovrebbero portare a ritenere necessario un unico requisito – la regolare tenuta dei libri – ai fini dell'efficacia probatoria.

Ma, come si è accennato, si tratta di una interpretazione caratterizzata da una notevole superficialità, giacché emerge chiaramente, proprio dal testo originario dell'art. 2215, come i due requisiti, lungi dall'esaurire la propria funzione nel campo probatorio, attenevano anche alla utilizzazione dei libri stessi ("... prima di essere messi in uso ...").

Sicché vidimazione e bollatura erano necessarie non solo agli effetti (probatori) degli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c., ma per adempiere all'obbligo di tenuta della contabilità da parte dell'impresa: bollatura e vidimazione erano, infatti, richieste al fine dell'utilizzo del libro giornale e del libro degli inventari e, dunque, della sua regolarità formale. Tant'è che si affermava che il mancato rispetto delle formalità suddette rendeva, "in linea di principio irregolare, e quindi giuridicamente inesistente, l'intero libro o complesso di scritture" **(5)**.

Oggi, invece, deve ritenersi che, almeno ai fini probatori del libro giornale e del libro degli inventari **(6)**, la bollatura e soprattutto la numerazione progressiva di ogni pagina e l'indicazione nell'ultima pagina del numero di fogli che li compongono debbano costituire un onere per l'imprenditore, affinché essi abbiano l'efficacia di cui agli artt. 634 c.p.c. e 2710 cod. civ. **(7)**.

Un primo argomento in tal senso potrebbe esser rappresentato dalla particolare garanzia che consegue alla vidimazione in ordine alla non sostituibilità dei fogli che compongono i libri dell'imprenditore **(8)**.

Garanzia la quale, tuttavia, incontra forti limitazioni e non appare decisiva al fine di stabilire se i requisiti della vidimazione e della bollatura siano ancora essenziali per l'efficacia di cui agli artt. 634 c.p.c. e 2710 cod. civ.

Se, infatti, sotto il profilo della progressività dei fogli – e della loro non sostituibilità – la vidimazione offre adeguate garanzie, non altrettanto può dirsi in ordine alla data e alla scritturazione: l'elemento certo è quello del *dies a quo* in cui la scrittura può esser stata posta in essere (data non anteriore alla vidimazione); incerto è invece il momento in cui essa viene effettivamente eseguita, così come incerto è se – nonostante la consecutività delle annotazioni – il riempimento dei singoli spazi è avvenuto effettivamente in modo progressivo **(9)**.

A ciò si potrebbe poi aggiungere la ammissibilità della bollatura (e della vidimazione) facoltativa (art. 2218 cod. civ.), che può esser posta in essere dall'imprenditore per "gli altri libri da lui tenuti" e che potrebbe esser estesa al libro giornale ed al libro degli inventari. Sul punto, peraltro, occorre ricordare come la giurisprudenza abbia affermato che la regolarità estrinseca che si ottiene ricorrendo all'art. 2218 rilevi unicamente ai fini dell'efficacia probatoria di tali scritture a favore dell'imprenditore, prevista dall'art. 2710, o ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c. **(10)**.

È importante notare come l'art. 8 della legge 383 abbia non solo modificato il testo dell'art. 2215 cod. civ., ma ne ha anche cambiato la rubrica: dal che sembra evidenziarsi la volontà del legislatore di disciplinare appunto le modalità di tenuta di "tutte" le scritture contabili, che di regola non sono soggette a bollatura e vidimazione (salvo che l'obbligo non sia previsto per legge) ferma restando la facoltà per l'imprenditore di ricorrere alla bollatura (e vidimazione) facoltativa *ex art.* 2218, ove intenda valersi dell'efficacia prevista dagli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c.. L'espressa esenzione dall'obbligo di vidimazione e bollatura, oggi sancita dall'art. 2215 per il libro giornale e per il libro degli inventari, varrebbe semplicemente ad evidenziare la cesura rispetto al precedente regime.

In sostanza, se si vuole individuare una disposizione sulla quale la novella è intervenuta, seppur indirettamente, questa è semmai rappresentata dall'art. 2218, il cui ambito di applicazione si estende oggi anche al libro giornale ed al libro degli inventari.

È proprio il disposto dell'art. 2218 che può apparire risolutivo.

Abbiamo, in primo luogo gli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c. che, nel prevedere i tre requisiti, entrambi richiamano la bollatura e la vidimazione nelle forme di legge.

In secondo luogo abbiamo l'art. 2218 il quale prevede che, per l'ipotesi in cui l'imprenditore voglia provvedere alla bollatura e alla vidimazione, ancorché non vi sia tenuto per legge, deve farlo secondo le modalità previste dall'art. 2215 (che al-

tro non sono se non "forme di legge").

Ed infine l'art. 2215 che, nel testo novellato, stabilisce appunto le modalità delle due operazioni ("i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono").

Orbene, se si ha a mente l'originaria formulazione dell'art. 2215 ("Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali"), risulta evidente come la novella introdotta con la legge 383 abbia, per ciò che qui interessa, una portata più limitata di quanto si pensi.

Infatti, all'obbligo per l'imprenditore commerciale di tenere le scritture contabili, si accompagna quello di tenerle regolarmente, osservando le forme che, a questo proposito la legge stabilisce. Formalità che, come è noto, sono di un duplice ordine: estrinseche (art. 2215), che riguardano i libri nel loro complesso e che devono essere osservate sia prima che i libri siano posti in uso che successivamente a periodi fissi e determinati; intrinseche (art. 2219), che si riferiscono al contenuto dei libri ed attengono alle regole da seguirsi nella scritturazione delle singole annotazioni **(11)**.

Per quanto concerne le prime, fra le quali rientravano appunto la bollatura e la vidimazione, si tratta di requisiti fondamentali per la stessa esistenza del libro e per la sua riferibilità all'imprenditore **(12)**. In mancanza di tali requisiti, se è vero che il libro è privo di rilevanza giuridica, l'imprenditore sarebbe inadempiente all'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Ciò implica anche notevoli conseguenze con riferimento alla disciplina prevista dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267): l'omissione o la non regolare tenuta delle scritture contabili nei tre anni anteriori alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una durata inferiore, dà luogo al reato di bancarotta semplice (art. 217). Se poi l'imprenditore fallito ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, incorre nel reato di bancarotta fraudolenta (art. 216). Infine, la regolare tenuta della contabilità per un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, è condizione per l'ammissione alle procedure del concordato preventivo (art. 160) e dell'amministrazione controllata (art.

187).

Oggi vidimazione e bollatura non sono più richieste per la regolarità formale e per l'utilizzo del libro giornale e del libro degli inventari, essendo a ciò sufficiente la numerazione e la regolare tenuta: per ottenere la valenza probatoria di cui agli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c., la bollatura e la vidimazione divengono invece un onere dell'imprenditore.

In sintesi, dunque:

a) l'art. 8 della legge 383/2001 modifica espressamente solo l'art. 2215 cod. civ., mutandone l'ambito di applicazione, giacché si riferisce alle modalità di tenuta di tutte le scritture contabili e non più solamente al libro giornale ed al libro degli inventari;

b) questi ultimi non sono più oggetto di un obbligo di vidimazione e bollatura, ma, al pari degli altri libri contabili, possono essere oggetto di bollatura e vidimazione facoltative (art. 2218);

c) di conseguenza l'art. 2218 vede estendere il proprio ambito applicativo anche al libro giornale ed al libro degli inventari;

d) l'art. 8 lascia inalterati gli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c., ai cui effetti bollatura e vidimazione sono ancora richieste.

Non v'è dubbio che seguendo tale impostazione, la portata innovativa e l'intento di semplificazione che accompagnano l'intervento del legislatore ne vengono fuori ridimensionati; ma ove il legislatore avesse effettivamente voluto incidere in modo più deciso – o, comunque, differente - sulla presente materia, sarebbe intervenuto non solo sull'art. 2215 cod. civ., ma anche sugli artt. 2710 cod. civ. e 634 c.p.c.

4. Rilascio dell'estratto autentico di libri contabili da parte del notaio

Alla stregua di quanto sopra rilevato, deve dunque ritenersi che, ove il notaio sia richiesto del rilascio dell'estratto autentico del libro giornale e del libro degli inventari al fine di ottenere la prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c., lo stesso sarà ancora tenuto a accertare anche la sussistenza dei requisiti della bollatura e della la vidimazione, oltre che a certificare la conformità dell'estratto all'originale e a verificare la regolare tenuta dei libri.

Si riteneva, prima della legge del 2001, che il notaio fosse tenuto a certificare, oltre che la conformità dell'estratto all'originale, anche la sussistenza dei requisiti richiesti per i libri, e cioè la bollatura, la vidimazione e la regolare tenuta **(13)**, in mancanza della quale certificazione, la giurisprudenza aveva affermato l'inidoneità dell'estratto notarile a costituire titolo per il decreto ingiuntivo **(14)**.

In ordine alla attestazione della regolare tenuta del libro (si pensi, in particolare, a quanto stabilito dagli artt. 2216 e 2217 cod. civ., nonché alle modalità di scritturazione dello stesso previste dall'art. 2219 cod. civ.) si è tuttavia rilevato come tale ultima incombenza possa dar luogo ad una "operazione spesso molto più complessa di quanto farebbe presumere la semplicità della sua struttura formale, ..., e soprattutto rischia di esulare dalle competenze professionali del notaio: talché può giustificarsi il ricorso all'ausilio di un esperto contabile, come, del resto, espressamente previsto nella fattispecie di cui all'art. 212 c.p.c." **(15)**.

5. Rilevanza della questione in esame sotto il profilo probatorio.

Una volta indicata quella che, ad avviso di chi scrive, sembra essere la soluzione più corretta del problema in esame, nonché i conseguenti obblighi del notaio in sede di rilascio dell'estratto autentico dei libri contabili, pare opportuno soffermarsi brevemente, prima di concludere, sulla "reale portata" delle conseguenze della soluzione prescelta sul piano processuale.

A tal proposito, occorre distinguere necessariamente la previsione normativa di cui all'art. 2710 cod. civ. da quella di cui all'art. 634 c.p.c.

Con riferimento a quest'ultima, infatti, le conseguenze della impostazione prescelta sono di ogni evidenza, alle conclusioni della stessa essendo sostanzialmente subordinata la possibilità per l'imprenditore di beneficiare di un procedimento semplificato, quale quello d'ingiunzione – anziché procedere per le vie ordinarie della cognizione piena -, al fine di conseguire un titolo esecutivo.

Altrettanto non può dirsi, invece, con riferimento alla previsione normativa di cui all'art. 2710 cod. civ.

Qui, infatti:

- secondo l'impostazione assolutamente prevalente, tanto in dottrina che giurisprudenza, non siamo di fronte ad una prova legale ma ad una prova liberamente valutabile dal giudice **(16)**;

- ove i libri contabili (non solo quelli obbligatori – libro giornale e libro degli inventari – ma anche gli altri) non siano bollati, vidimati e regolarmente tenuti «la giurisprudenza è incline a valutare tali documenti come fonte indiziaria, in conformità con la tendenza ad allargare in maniera non controllata (né controllabile) le fonti atipiche del convincimento giudiziale» **(17)**, anche se, in dottrina, spesso si contesta l'utilizzabilità delle prove atipiche **(18)**.

Per cui, chiaramente, se in quest'ultima prospettiva il confine fra rilevanza ed irrilevanza probatoria dei libri contabili di cui sopra, ove non siano bollati, vidimati e regolarmente tenuti, è netto, non altrettanto può dirsi in quella propria

dell'orientamento giurisprudenziale più sopra riferito **(19)**.

Ernesto Fabiani - Antonio Ruotolo

-
- (1) Continua, invece a rimanere in vigore, ad esempio, l'obbligo di bollare i libri sociali (sia pure ai soli fini civilistici) ovvero, in base ad alcune disposizioni contenute in leggi speciali, altri registri come il libro delle autenticazioni delle girate azionarie previsto dal r.d. n. 239 del 29 marzo 1942.
- (2) Così N. FORTE, *Libro giornale e libro degli inventari: abolita l'operazione di bollatura*, studio n. 89/2001 della Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato.
- (3) Sul punto si veda Cass. 6 dicembre 1982, n. 6660, in *Foro it., Rep., voce Ingiunzione (procedimento)*, n. 5, secondo cui "l'estratto di una scrittura contabile, ancorché non soggetta obbligatoriamente a bollatura e vidimazione (nella specie: estratto di conto corrente presso una banca privata), integra prova scritta al fine della emanazione di decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 634 c.p.c., solo quando detta scrittura sia stata sottoposta a dette formalità".
- (4) A sua volta, l'art. 633, stabilisce che "su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna : 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica".
- (5) Così A. NIGRO, *Le scritture contabili*, ne *L'impresa*, in *Trattato Dir. Comm. Galgano*, II, Padova, 1978, 239; V. PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, Napoli, 1964, 77 ss.; F. FERRARA JR. – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987, 109. in giurisprudenza, Cass. 21 giugno 1984, n. 3664, in *N.G.C.C.*, 1985, 243. Diversamente M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Trattato Vassalli*, Torino, 1974, 239, secondo il quale la regolarità formale vale solo ai fini probatori. Per G. FERRI, *Scritture contabili*, voce in *Enc. Dir.*, XLI, Milano, 1989, 825, la regolare tenuta delle scritture è presupposto per l'operare dell'art. 2710, affinché le scritture possano fare prova a favore dell'imprenditore, mentre ove questa manchi le scritture contabili potranno esser utilizzate dal terzo contro l'imprenditore.
- (6) Il discorso non vale per i libri sociali, giacché, come detto, non è stata effettuata alcuna modifica riguardante l'art. 2421 del c.c. relativo ai libri sociali e cioè: il libro soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze delle assemblee, il libro delle adunanze del consiglio di amministrazione, il libro del collegio sindacale, del comitato esecutivo, delle delibere degli obbligazionisti.
- (7) Afferma la necessità della bollatura e della vidimazione dei libri contabili agli effetti di cui agli artt. 634 c.p.c. e 2710 cod. civ. anche la Circolare Assonime del 25 marzo 2002, n. 26, sulla base di motivazioni coincidenti con quelle qui sviluppate.
- (8) S. PATTI, *La prova documentale*, sub art. 2710, in *Commentario Scialoja –Branca*, Bologna – Roma, 1996, 118 e G. LIGUORI, *Le vidimazioni delle scritture contabili*, in *Impresa e tecnica di documenta-*

zione giuridica, III, Milano, 1990, 105 ss.

- (9) PATTI, *op. cit.*, 118 e s.
- (10) Cass. 6 dicembre 1982, n. 6660, *cit.*.
- (11) CASANOVA, *op. cit.*, 275.
- (12) Vedi Lettera Presidente del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, 11/12/1992, in *C.N.N. Strumenti*, 1992, 1060, 3.1. In tal senso, in dottrina, A. NIGRO, *Le scritture contabili*, *cit.*, 239, nonché (voce) *Libri e scritture contabili*, in *Enc. Giur.*, XIX, Roma, 1989, 3; V. PANUCCIO, *op. cit.*, 77 ss.; F. FERRARA JR. – F. CORSI, *op. cit.*, 109; F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, 1, *Diritto dell'impresa*, Torino, 1993, 128; in giurisprudenza, Cass. 21 giugno 1984, n. 3664, in *N.G.C.C.*, 1985, 243.
- (13) P. BOERO, *La legge notarile commentata*, I, Torino, 1993, 63 s.; in tal senso anche G. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, Milano, 2001, 66 s..
- (14) Cass. 8 luglio 1963, n. 1841, in *Foro it., Rep.*, 1963, voce *Libri e scritture*, n. 8.
- (15) Così BOERO, *op. cit.*, 64.
- (16) Cfr. fra gli altri sul punto in dottrina: COMOGLIO, *Le prove*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, 19, *Tutela dei diritti*, Tomo primo, 2 ed., Torino, 1997, spec. 360 ss.; VERDE, voce *Prova documentale*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXV, Roma, 1991, spec. 15 ss.; PATTI, *La prova documentale*, *cit.*, spec. 116 ss.; NIGRO, *Libri e scritture contabili*. I) Diritto commerciale, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XIX, spec. 4; CASANOVA, *Impresa e azienda*, *cit.*, spec. 263 ss.; ASTONE, *In tema di efficacia probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore*, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, 383 ss. In giurisprudenza cfr. fra le altre: Cass. 7 febbraio 2001, n. 1715, in *Foro it., Rep.* 2001, voce *Libri e scritture contabili*, n. 1; 6 marzo 1997, n. 1994, *id.*, *Rep.* 1997, voce *cit.*, n. 3; 3 aprile 1996, n. 3108, *id.*, *Rep.* 1996 voce *cit.*, n. 5; 18 ottobre 1991, n. 11041, *id.*, 1993, I, 2339; 9 aprile 1987, n. 3499, *id.*, *Rep.* 1987, voce *cit.*, n. 4; 6 aprile 1982, n. 2137, *id.*, *Rep.* 1982, voce *cit.*, n. 3; 24 marzo 1975, n. 1106, *id.*, *Rep.* 1975, voce *cit.*, n. 2; 16 novembre 1971, n. 3262, *id.*, *Rep.* 1971, voce *cit.*, n. 13; 25 marzo 1970, n. 811, *id.*, *Rep.* 1970, voce *cit.*, n. 1. Più in generale sul libero convincimento del giudice cfr. per tutti TARUFFO, voce *Liberio convincimento del giudice*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 1990.
- (17) Così VERDE, voce *Prova documentale*, *cit.*, spec. 16. In giurisprudenza cfr. per tutte: Cass. 23 giugno 1972, n. 2089 (*id.*, *Rep.* 1972, voce *cit.*, n. 3) secondo la quale «i libri e le scritture contabili dell'imprenditore, quando non siano regolarmente tenuti, possono pur sempre avere valore indiziaro, da valutarsi dal giudice in concorso con altri elementi»; nonché, più di recente, Cass. 4 maggio 1987, n. 4145 (in *Foro it., Rep.* 1987, voce *Libri e scritture contabili*, n. 2) secondo la quale «ai libri ed alle scritture contabili, che nelle ipotesi di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c. costituiscono prova contro l'imprenditore, senza tuttavia la possibilità per chi vuol trarne vantaggio, di scinderne il contenuto, può, al di fuori di dette ipotesi, essere attribuito il carattere ed il valore di elementi indiziari, atti a dar vita, in concorso con altri elementi, ad una valida prova per presunzioni ai sensi degli art. 2727 segg. c.c.».
- (18) Cfr. per tutti sul tema delle prove atipiche: PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1999, 464-465; TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, 389 ss.; ID., *Il diritto alla prova nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 98 ss.; ID., *Note per una riforma del diritto delle prove*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, 270 ss.; CAVALLONE, *Critica della teoria delle prove atipiche*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, 679 ss.; ID., *Oralità e disciplina delle prove nella riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 720 ss.; MONTESANO, *Le «prove atipiche» nelle «presunzioni» e negli «argomenti» del giudice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 233 ss.; CHIARLONI, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1986, 819 ss.; nonché, da ultimo, RICCI, *Le prove atipiche*, Milano, 1999 ed ivi ulteriori riferimenti sul punto.
- (19) Ciò anche in considerazione del fatto che non è chiaro cosa la Cassazione intenda con l'utilizzazione del termine « indizio », di per sé « estraneo rispetto al lessico probatorio del processo civile », e dunque neanche quale sia la rilevanza probatoria che gli riconosce, in quanto tale e/o nei rapporti con le presunzioni semplici: cfr. per tutti sul punto TARUFFO, *Le prove*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*,

1995, 1479 ss. spec. 1480; E. FABIANI, *Le ammissioni del difensore nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Foro it.*, 1997, I, 3257 ss. spec. 3265. Più in generale, sull'indizio quale "fonte atipica" di convincimento del giudice e sui suoi rapporti con le presunzioni semplici cfr. RICCI, *Le prove atipiche*, cit., 178 ss..

(Riproduzione riservata)